

In merito a quanto richiesto, si rappresenta che gli importi di cui alla Tabella 1, allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, sono stati specificatamente riconosciuti agli enti - a valere sulle risorse del Fondo per le funzioni degli enti locali, messe a disposizione per l'esercizio 2020 - per consentire loro di attuare, nell'anno 2020, agevolazioni Tari in favore di famiglie e/o imprese. L'importo, riportato nella citata Tabella 1 per il singolo comune, costituiva il limite massimo delle agevolazioni Tari che il singolo ente poteva attuare nell'esercizio 2020 a valere sulle assegnazioni del Fondo. Non è infatti consentito all'ente di valorizzare, nella Sezione 2 del Modello COVID-19, le maggiori spese sostenute (impegnate) nell'esercizio 2020 per trasferimenti a famiglie e/o imprese, in conseguenza delle agevolazioni Tari concesse, anche nel caso in cui il valore finanziario di tali agevolazioni complessivamente attuate dovesse superare l'importo di cui alla citata Tabella 1.

Non si ritiene, pertanto, possibile utilizzare le ulteriori risorse del Fondo confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'ente al 31.12.2020, per finanziare agevolazioni Tari nell'esercizio 2021.